

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1801)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZAGARI)

NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

Norme in tema di liberazione condizionale

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è diretto a colmare la lacuna provocata dalla sentenza 204 del 1974 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, come è noto, illegittimo l'articolo 43 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 (disposizioni di attuazione del codice di procedura penale) che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la competenza a concedere la liberazione condizionale.

Dovendosi, pertanto, procedere, in conformità alle indicazioni della predetta Corte, alla giurisdizionalizzazione della procedura relativa alla concessione di tale beneficio, assicurando nello stesso tempo, secondo le parole della citata sentenza, « tutte le garanzie sia per lo Stato che per il condannato stesso », il disegno di legge prevede di attribuire la competenza in materia alla Corte d'appello nel cui distretto il condannato espia la pena al momento della presentazione della domanda. È stato scelto tale organo per assicurare, quanto più è possibile, in una materia che consente eccezionale margine di potere discrezionale, la necessaria uniformità di criteri, che sarebbe, invece, mancata se

la competenza fosse stata attribuita ai singoli giudici di sorveglianza.

Quanto alla procedura, al fine di rendere la normativa di facile ed immediata applicazione, il disegno di legge rinvia alle disposizioni degli articoli 630 e 631 del codice di procedura penale, previo il parere del giudice di sorveglianza, e, quanto ai minori degli anni diciotto, prevede la competenza della apposita sezione specializzata della Corte di appello, sostituito altresì al giudice di sorveglianza il magistrato che esercita le funzioni di giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.

Per ragioni di armonia, il provvedimento attribuisce alle stesse Corti la competenza in materia di revoca della liberazione condizionale e detta apposita disposizione per il rinnovo della domanda allorchè la precedente sia stata respinta per mancanza del necessario ravvedimento.

L'approvazione del provvedimento ha carattere di particolare urgenza.

Invero presso il Ministero di grazia e giustizia, dopo la sentenza della Corte costituzionale, giacciono già da tempo tutte le istan-

ze di liberazione condizionale in corso di istruttoria ed esse non possono rimanere a lungo senza una decisione. Un ritardo del genere potrebbe determinare grave malcontento negli interessati, che si vedrebbero, in pratica, denegato il diritto, pienamente riconosciuto dalla sentenza della Corte costituzionale, « a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale,

il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto al suo fine rieducativo ». E non è escluso che il malcontento, degenerando in risentimento e in ribellione, dia luogo ad una di quelle violente reazioni, che hanno spesso caratterizzato, negli ultimi tempi, la vita carceraria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Competenza)

La liberazione condizionale è chiesta alla Corte d'appello, nel cui distretto, al momento della presentazione della domanda, il condannato espia la pena.

Art. 2.

(Procedimento)

La Corte provvede su parere del giudice di sorveglianza. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 630 e 631 del codice di procedura penale.

Art. 3.

(Minorenni)

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, sostituiti alla Corte d'appello la sezione della Corte d'appello per i minorenni e al giudice di sorveglianza il magistrato che esercita le funzioni di giudice di sorveglianza nel tribunale per i minorenni.

Alla predetta sezione spetta il potere previsto dall'articolo 21, secondo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.

Art. 4.

(Nuova istanza di liberazione condizionale)

Se la liberazione condizionale è negata, la istanza non può essere rinnovata che dopo trascorso, dal giorno in cui la Corte di appello ha emesso il provvedimento, un nuovo termine non inferiore a tre mesi.

Se trattasi di condannato all'ergastolo, la istanza non può essere rinnovata prima che siano decorsi diciotto mesi.

Se tuttavia la liberazione è negata per un motivo diverso dalla mancanza del ravvedimento, la nuova istanza può essere proposta in ogni tempo.

Art. 5.

(Revoca)

La liberazione condizionale nei casi previsti dall'articolo 177 del codice penale è revocata, col procedimento previsto dal precedente articolo 2, dallo stesso giudice che l'ha concessa.

Art. 6.

(Norma transitoria)

Le istanze di liberazione condizionale presentate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge devono essere immediatamente trasmesse al giudice competente in base alle disposizioni precedenti.

Art. 7.

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.